



IL PRESIDENTE

Avv. Antonio de Notaristefani
di Vastogirardi

Disegno di legge delega per la riforma del processo civile

È noto che, negli ultimi anni, si sono susseguiti gli interventi di riforma del rito che hanno portato ad una riduzione delle tutele, specie per i più deboli, senza peraltro riuscire minimamente ad incidere sulla durata dei processi che è condizionata da ragioni organizzative (in primo luogo, dalla inderogabile necessità di un aumento degli organici tanto dei magistrati che del personale amministrativo) ed ordinamentali.

Vogliamo anche aggiungere che la lentezza dei giudizi è determinata dal differimento del momento della decisione (almeno in parte reso inevitabile dal sovraccarico dei ruoli) e non certo dai termini che sono assegnati agli Avvocati per quelle difese che sono indispensabili a far sì che il processo pervenga ad un risultato che possa dirsi giusto: quand'anche quelle memorie dovessero essere soppresse, si avrebbe una sentenza meno giusta, ma non per questo più pronta, perché comunque il momento della decisione slitterebbe per esigenze di ruolo.

In tale ottica, noi abbiamo più volte sottolineato che riteniamo che abbandonare un sistema collaudato da anni al solo scopo di ridurre di pochi giorni i termini previsti per le memorie istruttorie, senza peraltro riuscire ad anticipare la successiva udienza, che sarà comunque destinata ad essere



fissata ad una distanza di tempo superiore a quella che oggi occorre per quelle memorie, non sia utile, perché si rischia di aumentare l'ingiustizia del processo, senza peraltro riuscire a ridurre i tempi, ed anzi aumentandoli, perché si incrementerebbe il numero delle impugnazioni.

Ed è quindi in tale prospettiva che andiamo a formulare le nostre osservazioni, sulla base dello schema che ci è stato sottoposto, rilevando che:

Art. 2 comma 1 lett. F: in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, se ha un senso limitare la istruzione stragiudiziale all'ambito della negoziazione assistita (e potrebbe non averlo) a nostro parere può essere soltanto quello di definire in maniera precisa, mediante la relativa convenzione, i capitoli delle prove da raccogliere, in modo da consentire a tutte le parti di esercitare una scelta consapevole nell'aderire o meno.

Condividiamo la necessità di garantire la presenza di tutti i Difensori, ed il successivo controllo, da parte del Giudice, della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove raccolte.

Art. 3 comma 1 Lett. B n. 1: in materia di processo di cognizione monocratico, prendiamo atto della scelta di sostituire la citazione con il ricorso; ma occorre prevedere che il suo deposito interrompa il decorso del termine di prescrizione ed eviti qualsiasi decadenza, anche in riferimento alle azioni di carattere costitutivo.



Art. 3 comma 1 nn. 4-5: a parere delle Camere civili un ordinato svolgimento del processo richiede che, per prima cosa, sia garantita la completezza e la stabilità del contraddittorio con l'intervento del giudice.

Per quanto attiene alla previsione delle memorie per la precisazione delle domande, e la articolazione delle prove, vogliamo preliminarmente osservare che la attuale disciplina dell'art. 183 cpc è perfettamente compatibile con la scansione temporale prevista nel progetto di legge delega.

In quest'ultimo, infatti, è stato indicato che, dopo una memoria anticipata per la precisazione delle domande, all'esito della prima udienza vengono assegnati i seguenti termini:

- A) 30 giorni per la memoria per le prove dirette;
- B) altri 20 per la memoria per le prove contrarie;
- C) altri 60, dall'ultimo termine (e non dalla udienza precedente) per la seconda udienza (tale termine è ordinario, ed è agevole prevedere che non sarà rispettato)

In sostanza, con il progetto oggi in esame, tra la prima e la seconda udienza intercorreranno (si spera) 110 giorni.

Un intervallo del genere è perfettamente compatibile con la attuale disciplina fissata dall'art. 183 comma 6 cpc, che prevede che alla prima udienza vengono assegnati termini di 30 giorni per la prima memoria (precisazione delle domande e difese) + 30 per la seconda memoria (prova diretta) + 20 per la terza memoria (prova contraria) per un totale di 80 giorni.



Per questo, come le Camere civile hanno sempre sostenuto, la nuova scansione temporale ipotizzata non impone una modifica della attuale disciplina delle cd. memorie istruttorie, che hanno formato oggetto di ripetuti interventi delle Sezioni Unite, che hanno definitivamente chiarito quali siano le facoltà esercitabili con quelle difese: è un peccato, spreca l'insegnamento, visto che i tempi del progetto in esame consentirebbero di evitarlo.

E per questo, noi proponiamo di conservare tempi e contenuto delle attuali facoltà e memorie previste dall'art. 183 commi 5 e 6, inserendole nel progetto su cui è in corso il confronto.

Vogliamo anche sottolineare che anticipare il deposito delle memorie di precisazione delle domande rispetto alla prima udienza, prevedendo l'assegnazione di un intervallo di dieci giorni come stabilito dai numeri 4 e 5 del disegno di legge (non solo creerebbe una confusione enorme in caso di invalidità di una notifica dell'atto introduttivo, ma) non è compatibile con la tempistica del processo telematico, che a volte richiede giorni per la visibilità degli atti, e finirebbe con l'impantanare molti processi in interminabili discussioni sulle richieste di remissione in termini.

Con riferimento al momento della decisione, appare condivisibile, come punto di equilibrio tra le esigenze della completezza e quelle della rapidità – ma sempre che venga accolta la proposta appena formulata - la previsione dei nn. 7 e 8, che effettivamente potrebbe ridurre i tempi senza comprimere le



garanzie: se in prima udienza sono state indicate le questioni rilevabili di ufficio delle quali è opportuna la trattazione, è stata poi consentita una compiuta illustrazione delle difese mediante le attuali memorie previste dall'art. 183 comma 6 cpc, e non è stata svolta un'attività istruttoria, può essere opportuno adottare come modulo decisorio la sola discussione orale seguita dalla lettura del dispositivo (e non dal deposito della sentenza).

Come si vede, quindi, i termini si accorcerebbero, e di molto: perché nella ipotesi in cui non vi sia stata istruttoria – ed è noto che molte delle cause civili sono soltanto documentali – avere garantito alle parti un compiuto diritto di difesa nella fase introduttiva consentirebbe di semplificare il modulo decisorio, limitandolo, in questi casi, alla discussione orale, purché venga consentito che essa sia realmente in grado di incidere sulla formazione del convincimento del giudice: e quindi niente sentenza contestuale, che equivale a vanificare qualsiasi utilità dell'intervento dei Difensori.

Ovviamente, se invece la istruttoria vi è stata, le difese finali scritte sono indispensabili per prenderla in esame; ma questo è già previsto nel progetto in discussione.

Art. 4: i criteri di individuazione delle cause a trattazione collegiale andrebbero forse precisati meglio, e proprio la maggiore complessità delle relative questioni richiederebbe un modulo decisorio basato sulla trattazione scritta, anche mediante la facoltà di replica alle difese altrui.



Art. 6: per il processo di appello, andrebbe in primo luogo eliminata la previsione del raddoppio del contributo unificato nel caso in cui il gravame venga dichiarato inammissibile o respinto, perché la facoltà di impugnare le decisioni ritenute ingiuste, specialmente oggi che si sta assistendo ad un calo considerevole del contenzioso, non può essere condizionata dal censo: non è giusto, che chi vive di stipendio sia costretto ad accettare una sentenza perché non può permettersi di rischiare di pagare un doppio contributo unificato che invece incide in maniera trascurabile per chi gode di risorse economiche considerevoli.

Anche in tale prospettiva, andrebbe chiarito che, per riproporre eccezioni che non siano state accolte, quale che sia la formula utilizzata, non debba essere pagato un ulteriore contributo unificato.

Art. 6 comma 1 lett. D: andrebbe abrogato anche l'art. 348 ter.

Art. 6 comma 1 lett. E: per la decisione in appello, non appare condivisibile che siano soppresse le difese finali, indispensabili per consentire all'appellante di replicare compiutamente all'appellato, ed alla Corte di avere una cognizione completa delle questioni ad essa sottoposte, e quindi di dare una risposta esauriente, per evitare l'ulteriore proliferare dei ricorsi.

Se ritenuto, il deposito di quelle difese può essere anticipato rispetto alla udienza di assunzione della causa in decisione, invece che posticipato; ed anzi quella udienza, che troppo spesso costituisce un mero smistamento, può essere soppressa.



Art. 10 comma 1 lett. F: in tema di espropriazione immobiliare, non sembra condivisibile che la vendita a trattativa privata da parte del debitore possa essere autorizzata contro la volontà del creditore, o dei creditori (appare francamente irrealistico che si possa prevedere l'esito di un'asta) a meno che il prezzo concordato non sia tale da garantire il pagamento del credito per il quale si procede.

Si può valutare di vietare, per ragioni di solidarietà, la espropriazione della prima casa per crediti di ammontare irrisorio, al fine di evitare che la abitazione venga venduta per pagare i costi della sua espropriazione.

Art. 11 comma 1 lett. A: non sembra necessario modificare il regime della responsabilità aggravata; in ogni caso, se deve essere prevista la possibilità di una condanna a favore dello Stato, occorre precisare che essa non può essere disgiunta da quella a favore della controparte.